



COMUNE DI OSINI

Piazza Europa, 1 - 08040 Osini (OG) - Tel. 0782-79031 Fax 0782-787004 - PEC: protocollo@pec.comune.osini.nu.it

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS:
- LINEA A) SERVIZIO SCUOLABUS CON ACCOMPAGNATORE CON UTILIZZO DELLO SCUOLABUS COMUNALE DA 38 POSTI . TRAGITTO OSINI-JERZU E VICEVERSA.
- LINEA B) (eventuale) SERVIZIO SCUOLABUS CON ACCOMPAGNATORE CON UTILIZZO DELLO SCUOLABUS DELLA DIITA DI MINIMO 15 POSTI

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti servizi:

- a) gestione del servizio SCUOLABUS 38 posti con servizio di accompagnatore per i minori frequentanti le Scuole di Osini con utilizzo dello scuolabus comunale. Il Comune garantisce la disponibilità di uno scuolabus di n. 38 posti; tutte le spese di gestione del mezzo, ordinarie e straordinarie, sono a carico dell'appaltatore che deve garantire anche la presenza di un accompagnatore;
- b) L'Amministrazione Comunale **potrebbe altresì richiedere** l'esecuzione del Servizio SCUOLABUS con Servizio di Accompagnatore da effettuarsi con Scuolabus di proprietà dell'appaltatore avente capienza minima di 15 posti per i minori residenti nel Comune di Osini e frequentanti le Scuole dell'obbligo site nel comune di Ulassai;

Art. 2 – QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO

- c) L'appalto avrà la seguente durata: dal 1° giorno del calendario scolastico 2019, cadente nella seconda settimana di settembre o dalla data di effettiva consegna del servizio, al 30 giugno 2020 eventualmente rinnovabile.
- d) La Ditta si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio Scuolabus. Il servizio consiste nel trasporto scolastico con accompagnatore a favore degli alunni di Osini frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° alle scuole di Jerzu e viceversa ed eventualmente degli alunni di Osini frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° alle scuole di Ulassai.
- e) L'utenza è orientativamente costituita da n. 30 tra bambini e ragazzi frequentanti le Scuole di Jerzu e da n. 12 bambini frequentanti le Scuole di Ulassai.
- f) Il trasporto dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi, dal lunedì al sabato, in base ai percorsi ed agli orari, che verranno redatti prima dell'avvio del servizio in relazione agli utenti che richiederanno lo stesso.
- g) Gli itinerari potranno subire delle modifiche per l'apertura di nuove strade pubbliche, per esigenze scolastiche o per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale, che verranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria.
- h) Indicativamente si dovranno osservare le seguenti modalità:
 - I. -l'orario di prelievo al mattino dovrà concludersi con la consegna degli alunni non oltre 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
 - II. -alla fine delle lezioni gli alunni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno ed essere riaccompagnati al punto di raccolta nel termine massimo di 30 minuti dalla partenza per Jerzu e 15 minuti per Ulassai.

- i) La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, esigenze didattiche o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione appaltante o dalla scuola almeno 1 giorno prima, sempre fissate in un viaggio di andata ed uno di ritorno.
- j) Il servizio di trasporto scolastico non deve subire alcuna interruzione salvo casi di forza maggiore (neve, calamità naturali ecc).

Art.4 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

- a) Il personale impiegato dovrà, sempre e comunque, avere un atteggiamento improntato alla massima diligenza e collaborazione, tenere nei confronti dei minori e dei loro genitori un comportamento irreprensibile e rispettoso.
- b) In particolare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- utilizzare la massima cura nella fase di salita e discesa dei minori dal mezzo, assicurarsi che gli alunni salgano e scendano ai punti prestabiliti di fermata concordati in condizioni di sicurezza;
 - adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
 - non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
 - tenere una velocità nei limiti della sicurezza;
 - non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito e persone non autorizzate;

- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
 - non apportare modifiche e non consentire all'utenza fermate diverse di quelle determinate nel piano trasporti, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
 - essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità e problematica presentatasi;
 - essere dotato di tessera di riconoscimento corredata di fotografia;
 - evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
 - segnalare al proprio responsabile che ne darà successiva tempestiva comunicazione al Comune per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o dell'autista;
 - non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti eventualmente impartiti da organi di polizia per motivi di sicurezza;
 - mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del servizio;
- c) L'appaltatore – nei limiti consentiti dalla propria organizzazione aziendale - dovrà assicurare la continuità nell'impiego del personale assegnato, evitando al massimo possibile il turnover, al fine di garantire una linearità nell'erogazione del servizio attraverso la conoscenza dell'utenza e del territorio.
- d) L'appaltatore garantisce la professionalità del personale adibito a conducente dello scuolabus.

- e) Ferma restando l'assoluta autonomia della ditta nella gestione del personale, oltre all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 23, rimane in facoltà del Comune chiedere la sostituzione del personale nel caso vengano riscontrate mancanze, inadeguatezze o valutazione negative nell'espletamento del servizio prestato. In tal caso, l'appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque non oltre cinque giorni dalla segnalazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.
- f) L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza – nei confronti del personale addetto al servizio di trasporto scolastico - della normativa vigente e futura in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. Dovranno essere inoltre pienamente osservate ed applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ovvero aziendali.
- g) Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo del personale che impiegato per lo svolgimento del servizio svolto.
- h) L'Impresa aggiudicataria dovrà impiegare per l'espletamento del servizio conducenti in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art.116, comma 8, del D.Lgs 30.04.1992 n.285, garantire per il personale impiegato la massima serietà ed esperienza almeno biennale nel servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo sulla base di adeguata motivazione.
- i) L'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al competente ufficio comunale prima dell'inizio delle attività.
- j) Gli elenchi presentati ai sensi del presente articolo, dovranno essere mantenuti costantemente aggiornati a cura della ditta ed ogni variazione, intervenuta in qualsiasi

periodo, dovrà essere immediatamente comunicata e in ogni caso autorizzata dal competente ufficio comunale.

Art.5 – RAPPORTI CON IL COMUNE

L'impresa è unica responsabile, penalmente e civilmente, del corretto svolgimento del servizio; è chiamata a far rispettare ai genitori tutte le disposizioni sulla sicurezza rendendoli pienamente consapevoli dei seguenti rischi.

Art.6 – OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa appaltatrice si obbliga a:

- a) mettere a disposizione, in modo esclusivo, per ogni arco di tempo necessario per il trasporto, gli automezzi rispondenti alle vigenti norme di legge e sempre coperti dalle necessarie assicurazioni, concessi dal Comune;
- b) ad impiegare, per l'effettuazione del servizio, sempre pulmini rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale del 18.04.1977 e successive modificazioni;
- c) garantire, a propria unica ed esclusiva responsabilità, tutti i trasporti programmati dall'ufficio Servizi Sociali del comune, nei termini e nei limiti dei precedenti artt.1 e 2;
- d) garantire, salvo casi di forza maggiore accertati e autorizzati dagli uffici comunali la stabilità del personale impiegato;
- e) non effettuare negli automezzi un carico di minori superiore a quello consentito dalle norme vigenti in materia; non caricare, durante i viaggi di trasporto, persone estranee non autorizzate dall'Amministrazione.
- f) assumere l'onere contributivo del personale impiegato nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro;

- g) a garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi titolo, disciplinano l'attività svolta;
- h) sottostare alle verifiche, che saranno disposte in qualsiasi momento, dal Responsabile del servizio comunale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto;
- i) indipendentemente dall'osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti, l'impresa dovrà dare notizia al Comune con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificino danni;
- j) l'impresa dovrà disporre, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune, la sostituzione del personale addetto al servizio che non osservasse un contegno corretto e riguardoso o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e riprovevole o fosse sorpreso in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti, salvi i provvedimenti previsti dalla Legge.
- k) La ditta aggiudicataria dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio, i contratti collettivi e gli accordi integrativi previsti per la categoria e le norme per l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7 MEZZI DI TRASPORTO

Il servizio dovrà essere svolto con:

- n. 1 Scuolabus Comunale modello Mercedes Benz Sprinter Targa FG205HG Telaio : WDB9061551N684228, n. 38 posti, concesso in temporaneo comodato d'uso.

- l) Saranno a carico della Ditta le spese di assicurazione, bollo e revisione del veicolo, i costi di esercizio (carburante, etc.), le spese di pulizia del mezzo, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- m) n. 1 Scuolabus minimo 15 posti di proprietà della Ditta;
- n) Durante il periodo di vigenza contrattuale la Ditta sarà tenuta alla corretta custodia dello scuolabus e alla sua manutenzione, che dovrà essere documentata mediante presentazione di un Registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- o) La ditta dovrà inoltre provvedere all'eventuale sostituzione di tale scuolabus con uno o più mezzi idonei di dimensioni tali da consentire il transito in sicurezza nelle strade oggetto dei percorsi.
- p) La sostituzione del mezzo dovrà essere sempre garantita, in modo da assicurare la regolare frequenza delle lezioni scolastiche, senza costi aggiuntivi per l'Ente.
- q) Lo Scuolabus del Comune di Osini, dovrà essere utilizzato dalla ditta esclusivamente per l'effettuazione del servizio di trasporto oggetto del presente bando o per eventuale effettuazione di altro servizio, opportunamente autorizzato, per il Comune medesimo. In nessun caso il mezzo potrà essere utilizzato per servizi o scopi differenti.

Art. 8 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune pagherà all'impresa affidataria il corrispettivo pattuito, che verrà determinato in base alle giornate di servizio svolto. I corrispettivi saranno liquidati in base alle prestazioni effettivamente rese e documentate, sempre che non siano pendenti contestazioni di inadempimento in corso di definizione.

Art. 9 – VIGILANZA

La verifica del servizio verrà effettuata dall'ufficio del Comune. Il responsabile dell'ufficio potrà disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire la rispondenza del

servizio ai criteri stabiliti dal presente capitolato. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, nel caso, procedere, in via amministrativa, secondo quanto previsto all'art. 12 del presente capitolato.

Art.10 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

L'Impresa aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.

- a) L'Impresa aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
- b) Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivano all'Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone e cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'impresa.
- c) L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, non esonerano l'aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art.11 – INADEMPIMENTI, CAUSE DI RISOLUZIONE, DIRITTO DI RECESSO

In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi e condizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo, l'Amministrazione comunale potrà ordinare all'impresa l'immediata sospensione del servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il contratto.

L'Amministrazione potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto dell'inizio dell'attività nei termini previsti, sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
- b. gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- c. violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata, compreso il superamento del limite di velocità;
- d. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa:

- conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio;

- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova impresa con corrispettivi più onerosi per il Comune.

Art.12 – PENALITA'

Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente art.12 sono stabilite le seguenti penalità:

- a) Mancata effettuazione del servizio : € 500,00 a giornata;
- b) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 500,00 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, nel qual caso si rimanda a quanto previsto al precedente art.12. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
- c) inosservanza degli orari dei servizi, salvo casi accertati di forza maggiore: € 200,00 per ogni singola infrazione inferiore ai 30 minuti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il ripetersi di tale inosservanza per almeno tre volte, anche non consecutive, costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto;
- d) ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali o l'utilizzo di mezzi non idonei o non puliti: penale da € 200,00 a € 500,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi o alla gravità dell'inadempienza.

Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.. Decorso inutilmente tale termine il Comune detrarrà l'importo della penale dalla liquidazione del corrispettivo oppure si avvarrà di un procedimento giudiziario.

Art.13 –CESSIONE di CONTRATTO e di CREDITO e SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità;

Art. 14 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia nascente dal presente contratto, ove non risolta bonariamente tra le parti è rimessa alla competenza del Tribunale di Lanusei.